

Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

PROVINCIA DI COSENZA

Approvato con deliberazione C.C. n. 1 , del 10 febbraio 2015

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento - Finanziamento
2	Definizioni
CAPO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	
3	Soggetti beneficiari dei «contributi»
4	Scopo dei «contributi»
5	Carattere dei «contributi»
6	Procedura per l'erogazione dei «contributi»
CAPO III - CONCESSIONE DI SUSSIDI	
7	Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari
8	Soggetti beneficiari dei sussidi - Limiti
9	Procedura per l'assegnazione dei sussidi
CAPO IV - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
10	Soggetti beneficiari di vantaggi economici
11	Scopo della concessione di vantaggi economici
12	Natura del vantaggio economico
13	Procedura per ottenere il godimento di un bene comunale
14	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata
CAPO V – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	
15	Ambito oggettivo di pubblicazione
16	Modalità di pubblicazione
17	Tutela dei dati personali
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
18	Patrocinio
19	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
20	Leggi ed atti regolamentari

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento – Finanziamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi;
- b) la concessione di sussidi;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

3. Il Consiglio comunale nell'ambito del bilancio di previsione, determina annualmente le risorse finanziarie da destinare complessivamente alle erogazioni per le attività di cui al comma 1.

Art. 2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per «*concessione di contributi*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, di animazione sociale, sportivi ecc.;

b) per «*concessione di sussidi*»: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione;

c) per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, refezione scolastica, ecc.) senza corrispettivo.

2. I contributi finalizzati alla solidarietà internazionale sono disposti dalla Giunta comunale e sono erogati in base a quanto disposto dall'art. 272, comma 2, del D.L/vo n.267/2000.

CAPO II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 3

Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto del contributo abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è dichiarata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4

Scopo dei contributi

1. I contributi sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un interesse di rilievo pubblico.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: lo svolgimento di attività socio-assistenziali, lo svolgimento di attività di animazione sociale, lo svolgimento di attività inerenti all'istruzione pubblica, lo svolgimento di attività culturali, lo svolgimento di attività sportive, l'espletamento di attività di rilievo sociale, aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 5 Carattere dei contributi

1. I contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando hanno per oggetto un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza avere il carattere della continuità. La concessione dei contributi è approvata con deliberazione della Giunta comunale;
 - b) continuativo: quando hanno per oggetto un'attività continuativa. In questo caso la Giunta comunale approva una specifica convenzione. La convenzione prevede i seguenti elementi:
 - a) utilizzo del contributo;
 - b) attività di rilievo pubblico per la comunità di Santa Maria del Cedro;
 - c) durata;
 - d) obblighi reciproci;
 - e) penalità e cause di risoluzione.
2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa e/o l'utilizzo del contributo richiesto;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
 - l'indicazione delle cariche associative e/o sociali.
2. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art.6 Procedura per l'erogazione dei contributi

1. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta comunale a seguito di motivata e documentata istanza in base a quanto previsto nel precedente art.5.
2. L'erogazione delle somme è disposta dal responsabile dell'area dei servizi sociali e culturali entro 30 giorni dalla presentazione di una dettagliata ed analitica rendicontazione.
3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. L'erogazione delle somme può essere anticipata in parte dalla Giunta comunale se così sia stato motivatamente stabilito nella deliberazione di concessione, fermo restando comunque sempre l'obbligo di presentazione della rendicontazione. In questo caso la mancata presentazione del rendiconto comporta oltre alla restituzione delle somme già erogate, anche che il soggetto che ha omesso il rendiconto non possa beneficiare in futuro di contributi.

CAPO III CONCESSIONE DI SUSSIDI

Art. 7 Finalità della concessione di sussidi

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), l'amministrazione comunale intende contribuire a garantire un sollievo sociale rispetto alle situazioni di dimostrato disagio socio-economico.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite compatibilmente con le disponibilità finanziarie appostate nel bilancio di previsione e dall'entità delle situazioni di disagio esistenti.

Art. 8 Soggetti beneficiari dei sussidi - Limiti.

Possano usufruire dei sussidi come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone residenti in questo comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, senza fissa dimora o domiciliati a Santa Maria del Cedro;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

Art. 9**Procedura per l'assegnazione dei sussidi**

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta, previa adeguata istruttoria, dal responsabile dell'area dei servizi sociali sulla base di richiesta degli interessati o per motivata iniziativa d'ufficio .
2. Ordinariamente l'accesso ai sussidi è effettuato in base al possesso di un reddito ISEE inferiore al minimo vitale, unitamente a situazioni di dimostrato disagio sociale e tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Comune. Tuttavia, si può prescindere dal requisito reddituale, in casi di particolari e motivate ragioni connesse a situazioni straordinarie ed imprevedibili.
3. Per potere accedere ai sussidi è necessario che il reddito ISEE sia inferiore ai seguenti importi mensili:
 - a) 1 persona : €.543,00;
 - b) 2 persone: €. 814,50;
 - c) 3 persone: €. 977,40;
 - d) 4 persone: €. 1.140,30;
 - e) 5 persone: €. 1.303,20;
 - f) 6 persone: €.1466,10, per ogni ulteriore persona il reddito si aggiunge un incremento del 30%.

La Giunta comunale può modificare i parametri reddituali sopraindicati in base agli aggiornamenti nazionali.

2. I sussidi, che possono avere anche per oggetto l'assegnazione di beni di prima necessità, possono essere preceduti da un bando approvato dal responsabile dell'area dei servizi sociali previo atto d'indirizzo della Giunta comunale.

3. Solo nei casi di assoluta urgenza possono essere disposte ai sensi dell'art.7, comma 1, lett.h) del vigente regolamento dell'economato, previa relazione del responsabile dell'area dei servizi sociali idonea a dimostrare la situazione di povertà estrema e di assoluta urgenza dell'intervento. Il responsabile dell'area dei servizi sociali autorizza l'economato ad erogare le somme compatibilmente con le disponibilità del fondo economato e con le disponibilità del bilancio di previsione. Il responsabile dell'area dei servizi sociali riferirà formalmente al Sindaco e all'Assessore ai servizi sociali in ordine alle autorizzazioni rilasciate.

4. I sussidi sono erogati previa verifica dell'insussistenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art.433 c.c., ovvero qualora presenti non siano in grado di adempiere agli obblighi previsti dal codice civile.

CAPO IV**ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI****Art. 10****Soggetti beneficiari di vantaggi economici**

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è dichiarata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 11**Scopo della concessione di vantaggi economici**

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di finalità di interesse pubblico.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art. 12**Natura del vantaggio economico**

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:

- A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a.1 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a.2 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale, anche in base a quanto previsto dall'art.90, commi 25 e 26, della L.n.289/2002.
 - a.3 la concessione di locali di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune di Santa Maria del Cedro
- B) alla fruizione dei seguenti servizi senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
- b.1 trasporto scolastico;
 - b.2 refezione scolastica.

Art. 13

Procedura per ottenere il godimento di un bene comunale

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi e l'elenco delle cariche associative.
2. La concessione del bene è disposta dalla Giunta comunale, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare convenzione.
3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione è allegato lo schema di convenzione di cui al precedente comma 2, che deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
 - a) oggetto dell'utilizzo;
 - b) le attività di rilievo pubblico che il soggetto utilizzatore svolge a favore della comunità di Santa Maria del Cedro;
 - c) durata;
 - d) obblighi a carico del soggetto utilizzatore;
 - d) cause di risoluzione.
3. In caso di richiesta simultanee, riferite ad un medesimo bene comunale, sarà preferito l'ente o l'organismo senza scopo di lucro.
4. La Giunta comunale può, di propria iniziativa, concedere un bene comunale ad uno dei soggetti di cui all'art.10, previo avviso pubblico.

Art. 14

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e, comunque, la erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art. 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, è disposta dal responsabile dell'area dei servizi sociali sulla base di un'adeguata istruttoria che tenga conto della situazione ISEE e dell'effettiva situazione sociale della famiglia richiedente.

CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art. 15 Ambito oggettivo di pubblicazione

1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ed al fine di assolvere le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, il responsabile dell'area dei servizi sociali di cui all'art. 43 del d.lgs. 33/2013, provvede alla pubblicazione, sul sito web comunale, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui al presente regolamento, purchè d'importo superiore ad €.1.000,00.

Art. 16 Modalità di pubblicazione

1. I dati, indicati dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. 33/2013, devono essere pubblicati nella sezione del sito web comunale "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione".

2. La pubblicazione delle informazioni avviene secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco.

Art. 17 Tutela dei dati personali

1. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi dell'art. 26, c. 4, del medesimo decreto non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti dei cui al presente regolamento qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 Patrocinio

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti, da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.
2. La concessione del patrocinio non comporta, di norma, benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato. Eventuali contributi possono essere comunque essere richiesti in base alle altre norme del presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del Comune. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto richiedente.

Art. 19 Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, trovano applicazione le norme di cui al presente regolamento.


Art. 20 Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....